

Codice DB1406

D.D. 29 maggio 2012, n. 1383

R.D. 523/1904. Proroga dell'autorizzazione idraulica n. 52/2010, assunta con determinazione dirigenziale n. 2861 in data 29/10/2010 per il completamento dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Paese in Comune di Torino, loc. Strada Val Salice 6, già oggetto di precedente autorizzazione idraulica n. 41/03, assunta con determinazione dirigenziale n. 1531 in data 07/10/2003. Ditta: Gaudio Roberto e Volpe Laura.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, ai soli fini idraulici, alla Ditta Gaudio Roberto e Volpe Laura, (omissis) (di Gaudio Roberto), la proroga dell'autorizzazione idraulica n.52/2010, assunta con determinazione dirigenziale n. 2861 in data 29/10/2010, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la proroga ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

2. dovranno essere rispettate tutte le altre prescrizioni già contenute nella parte dispositiva dell'autorizzazione idraulica n.52/2010, assunta con determinazione dirigenziale n. 2861 in data 29/10/2010, con particolare riferimento a quelle tecnico-progettuali di seguito elencate:

1) nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno m 1,60 rispetto alla quota più depressa di fondo d'alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;

3) l'opera di difesa spondale prevista dovrà essere adeguatamente attestata a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; lo stesso muro dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano campagna;

4) il materiale di risulta proveniente dai lavori di scavo in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi; quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

5) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia